



Comune di
Catania

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione n. 65 del 28/10/2025

INDICE

Art. 1) Oggetto del Regolamento

Art. 2) Presupposto dell'Imposta

Art. 3) Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Art. 4) Esenzioni

Art. 5) Misura dell'imposta

Art. 6) Obblighi del gestore

Art. 7) Versamenti dell'imposta

Art. 8) Controllo e accertamento imposta

Art. 9) Sanzioni

Art. 10) Riscossione coattiva

Art. 11) Rimborsi

Art. 12) Contenzioso

Art. 13) Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.

2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.

3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii.

4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'Imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.

2. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Catania, quali campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico- alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale in materia di turismo, nonché le locazioni ad uso turistico, legge 9 dicembre 1998, n. 431, e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio comunale;

3 Il relativo gettito, sentita una Commissione speciale presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta dai Presidenti delle Commissioni competenti Turismo e Bilancio (o loro delegati membri delle Commissioni), da un rappresentante per ogni Associazioni di Categoria, da un rappresentante dei Tour operator e delle agenzie di viaggio è destinato a finanziare gli interventi previsti ai sensi del dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 e

non risulta residente nel Comune di Catania. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.

2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

3. Ai sensi dell'art.4, comma 1-ter del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e dell'art.4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

4. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Catania possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I residenti nel territorio del Comune di Catania.
- b) I minori entro il sedicesimo anno di età.
- c) Il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931.
- d) Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente.
- e) entrambi i genitori accompagnatori di malati;

L'esenzione di cui ai punti d ed e è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà specificare lo status corrispondente, fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata con riferimento alla tipologia/classificazione delle strutture alberghiere o extralberghiere o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa nazionale e regionale.
2. La misura dell'imposta, è stabilita dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge, previa consultazione della Commissione speciale di cui all'art. 2 comma 3.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi nel corso dell'anno solare.
4. Il Comune di Catania, attraverso il sito istituzionale, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Art. 6

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Catania, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii..
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, compilando tutti i dati richiesti.
3. I gestori sono tenuti alla registrazione delle proprie strutture rispettando le modalità di accesso al portale dell'imposta di soggiorno che potranno evolvere verso modalità di autenticazione più sicure quali il sistema di identità digitale SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la Carta di Identità Elettronica (CIE).
4. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
5. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
6. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'art. 4.

7. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.

8. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Catania entro 5 gg dall'arrivo:

- a) Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- b) Il relativo periodo di permanenza;
- c) Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- d) Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
- e) L'imposta dovuta;

Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.

9. I gestori sono obbligati a versare trimestralmente al Comune le somme riscosse, esclusivamente tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente. Propedeutico al versamento periodico è la contestuale comunicazione, sempre e solo attraverso il portale telematico, oggetto dell'importo versato, contenente il riepilogo trimestrale delle informazioni di cui al precedente comma 6.

Resta a carico del soggetto gestore la presentazione del Conto giudiziale- Mod. 21 entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, così come previsto dall'art. 13 comma 4 del presente Regolamento.

10. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa.

In caso di momentanea o definitiva chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Turismo e attività produttive del Comune il periodo di chiusura o la cessazione dell'attività.

11. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura ricettiva CIR/CIN. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online.

12. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dalla legge.

13. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

14. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo per un periodo non inferiore a 5 anni.

Art. 7

Versamenti dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Catania.

2. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta, ha l'obbligo di versare all'Amministrazione Comunale l'imposta di soggiorno entro 15 giorni del mese successivo al trimestre solare, per ciascuna struttura ricettiva.

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante il sistema PagoPA.

Art. 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

2. Il Controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può: a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici (ASP, Genio civile, Agenzia del territorio, Osservatorio Turistico etc).

4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art. 1. commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii..

5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 9, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come a titolo esemplificativo la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii..

Art. 9

Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3, comma 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del presente regolamento, si applica in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la **sanzione** amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 9 e 17 del Decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del presente regolamento, in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 11 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ex art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.1.
4. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la mancata acquisizione del codice identificativo della struttura, di cui all'art.6, commi 10 e 11, si applica la sanzione pecuniaria da 800 a 8000 euro, per l'omessa esposizione e/o indicazione del suddetto codice si applica la sanzione pecuniaria da 500 a 5000 euro, ai sensi del art. 13-ter decreto-legge n. 145/2023. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, nonché per le violazioni degli obblighi del gestore di cui all'art 6, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per l'omesso accreditalimento al portale web di cui all'art.6 comma 5, del presente Regolamento, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.gs. n.267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art 16 della Legge n.689/1981.
8. A richiesta, per motivate situazioni particolari di difficoltà a versare nei termini le somme

determinate negli avvisi di accertamento, può essere concessa una rateazione per importi non inferiori a 1000 euro e per un numero di rate, in ogni caso, non superiori a 36.

Art. 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si procede al rimborso d'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci a trimestre.

3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Catania, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle corti di giustizia tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

2. Per particolari esigenze tecniche e/o di eventi di natura eccezionale la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini stabiliti per il versamento dell'imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, l'art. 1 commi dal 158 al 171 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.
4. Nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo di "resa del conto giudiziale- MOD.21" entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pertanto, dovranno inviare esclusivamente attraverso il portale telematico al Comune di Catania il previsto modello 21, di cui al DPR 194/1996, firmato digitalmente.